



Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale

nella persona del suo Presidente Patrizio Gonnella, si onora di presentare, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la propria opinione sulla questione di legittimità costituzionale, iscritta al n. 14 del 2023 del Registro delle ordinanze, sollevata dalla Corte di assise d'appello di Torino, avente ad oggetto l'art. 69, quarto comma, del Codice penale, nella formulazione vigente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente al delitto punito dall'art. 285 cod. pen., prevede il divieto della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. sulla aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

Presentazione

Nata nel 1991, l'associazione Antigone si occupa della promozione dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario attraverso il monitoraggio sistematico delle condizioni di detenzione in Italia (i componenti dell'Osservatorio sulle carceri di Antigone sono autorizzati dal 1998 a visitare tutti gli istituti di pena), la pubblicazione di rapporti annuali sulle carceri, la predisposizione di sportelli di informazione legale gratuita in carcere, ricerche e studi sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese, l'informazione e la sensibilizzazione culturale sul tema di una pena costituzionalmente orientata, il contenzioso strategico.

Riteniamo perciò di poter essere qualificati come una formazione sociale, senza scopo di lucro, portatrice di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di assise di appello di Torino. Con la presente opinione, lungi dal voler insistere su argomenti ricavabili dalla ordinanza di remissione o illustrare ragioni che la Corte conosce benissimo, quali sono quelle emergenti dalla sua stessa giurisprudenza, cercheremo di portare qualche ulteriore elemento utile alla conoscenza e alla valutazione del caso.

La questione posta all'esame della Corte

La disposizione della cui legittimità dubita il giudice rimettente è il quarto comma dell'art. 69 del Codice penale, come risulta dalla modifica introdotta dall'art. 3 della

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it

SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000! - CF 97 11 78 40 583

legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nota anche come legge *ex-Cirielli*.

Con la riforma del 2005 si è voluto, con la contemporanea modifica del quarto comma dell'art. 69 e del quarto comma dell'art. 99 cod. pen., operare un vero e proprio ritorno al passato ed al testo originale del Codice del 1930, abbandonando il quadro delineato dalla riforma di cui al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 220 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), il cui art. 6 aveva modificato il quarto comma dell'art. 69 cod. pen. prevedendo che "le disposizioni precedenti [sulla prevalenza ed il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti] si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

Con la citata novella del 2005 il legislatore ha di fatto creato un vero e proprio circuito penale più severo - sulla base di una circostanza del tutto svincolata dalla gravità del reato ma legata esclusivamente ai precedenti del colpevole - per il condannato che si trovi nella condizione di aver commesso il reato quale recidivo aggravato: in tal caso il giudice non può infatti che applicare la sanzione edittale nella sua interezza, salvo solo il giudizio di equivalenza, e mai di prevalenza, delle eventuali circostanze attenuanti. Un meccanismo che inevitabilmente va ad incidere in senso negativo sul percorso rieducativo e trattamentale del condannato e, non di rado, sullo stesso affollamento delle carceri, potendosi fondatamente ritenere che vi sia una correlazione tra durata complessiva delle pene inflitte e più lunghe permanenze negli istituti.

Nel caso oggi portato all'esame della Corte costituzionale le conseguenze delle modifiche *in pejus* introdotte dalla legge *ex-Cirielli* appaiono evidenti, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione.

Alfredo Cospito e Anna Beniamino sono stati condannati dalla Corte di assise di Torino, con una sentenza poi confermata - per quello che qui rileva - in appello, per vari reati commessi nell'ambito di illecite attività di un gruppo anarchico. Tra i reati ascritti vi è, secondo le sentenze di merito, quello di strage ex art. 422 cod. pen. "per la predisposizione e la collocazione ... di due ordigni esplosivi nei pressi della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, fatto avvenuto il 2 giugno del 2006" e di tre ordigni posizionati in cassonetti della spazzatura in Torino nel marzo del 2007.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38184 del 2022, ha ritenuto, su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, che il reato dovesse essere meglio qualificato quale violazione dell'art. 285 cod. pen., la cd "strage politica", ed ha rinviato gli atti alla Corte d'assise d'appello di Torino per la determinazione della pena. Una sentenza, sia detto con il dovuto rispetto, estremamente severa dal momento che essa ha valutato il reato dal punto di vista del movente dell'autore (certamente violento e riprovevole) ma non sulla effettiva lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, essendo dubbio che un attentato, certamente grave ma senza vittime, ad una caserma dell'Arma o a cassonetti della spazzatura possa costituire un serio attentato alla sicurezza stessa dello Stato.

Davanti al giudice del rinvio è stata sollevata dalla difesa dell'imputato questione circa l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.

La Corte di assise di appello remittente ha infatti rilevato come il reato attribuito ai due anarchici, qualificato dalla Corte di cassazione in modo ormai irrevocabile quale violazione dell'art. 285 cod. pen., non consenta l'applicazione della attenuante ad uno dei due imputati in quanto recidivo aggravato: in questo modo il giudice, pur essendo convinto della non grave efficacia lesiva della condotta criminale posta in essere, non potrebbe irrogare altra pena che non sia l'ergastolo. Una pena questa che, inevitabilmente vista la natura terroristica del reato commesso dai due imputati, non potrebbe che essere ostativa ad una successiva concessione dei benefici penitenziari se non alle condizioni, che invero appaiono alquanto "limitate", di cui al decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Un ergastolo che appare, dunque, orientato ad un "fine pena mai".

I precedenti della Corte costituzionale

L'art. 69, quarto comma, del Codice penale è già stato scrutinato, nel senso della sua illegittimità costituzionale, da numerose sentenze della Corte. I precedenti vengono puntualmente citati nella ordinanza della Corte rimettente e qui non li ripetiamo per non tediare il Collegio.

Ci permettiamo però di richiamare la recente sentenza n. 143 del 2021, che ha affermato come l'attenuante della lieve entità del fatto (che in questo caso è prevista dall'art. 311 cod. pen.) abbia lo scopo di riequilibrare il regime sanzionatorio quando, per scelta legislativa, ci si trovi di fronte ad una pena edittale particolarmente severa e stabilita in misura fissa, come accade quanto all'art. 285 cod. pen. che prevede, *sic et simpliciter*, l'ergastolo (e prevedeva, nel testo originale, addirittura la pena di morte).

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it

SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000! - CF 97 11 78 40 583

L'art. 285 doc. pen., una disposizione che non aveva precedenti nel Codice Zanardelli, si muove secondo un'impostazione, che è quella complessiva del Codice del 1930, che metteva lo Stato al di sopra dei cittadini e dei loro diritti: come afferma il Guardasigilli Rocco nella sua Relazione al Re, "... lo Stato è concepito come un organismo, ad un tempo, economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso": ed ancora "a tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati, nel caso di eventuali conflitti, tutti gli altri interessi individuali o collettivi, propri dei singoli, delle categorie e delle classi che hanno, a differenza di quelli, carattere transeunte e non già immanente, come gli interessi concernenti la vita dello Stato" [Relazione al Re, Considerazioni generali, par. 1].

Da questa concezione autoritaria e, in quanto tale, incompatibile coi precetti costituzionali, è nato un reato speciale e distinto, esclusivamente quanto al fine propostosi dall'autore, dalla strage comune di cui all'art. 422 cod. pen. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara: si veda Cassazione penale sez. I - 18/11/1985, n. 4017: "Il delitto di strage politica si differenzia da quello di strage comune per la presenza nel fatto dell'ulteriore dolo - cosiddetto sub specifico o fine motivo - che va identificato con l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato. Per il resto le due figure criminose sono identiche, sia nell'elemento materiale che in quello psicologico proprio della strage comune". Ben diverse sono però le conseguenze, *quoad poenam*, tra i due reati: nel caso di strage comune, senza vittime, la pena prevista è quella non inferiore a quindici anni di reclusione, nella strage politica si ha solo l'ergastolo.

In questo quadro di eccezionale severità sanzionatoria che, oltretutto, non differenzia (secondo la giurisprudenza consolidata) il delitto commesso da quello tentato, il riconoscimento della diminuzione diventa essenziale nella formulazione del giudizio, "... quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", come nella questione decisa con la citata sentenza n. 143 del 2021: tale ipotesi, ricorda la citata sentenza, "... rileva marcatamente sul piano dell'offensività, in quanto presuppone una valutazione riferita al fatto nel suo complesso, in rapporto all'evento di per sé considerato e alla natura, specie, mezzi, modalità della condotta".

C'è ancora un altro proprio orientamento giurisprudenziale del quale la Corte potrà tenere conto ed è quello rappresentato dalla sentenza n. 236 del 2016 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 567, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it

SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000! - CF 97 11 78 40 583

Ci pare in particolare fondamentale quanto affermato dalla citata sentenza, ove precisa che "Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa.

In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993)".

Questa ritenuta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione ci pare che possa attagliarsi perfettamente al caso di specie: la condanna all'ergastolo dell'imputato recidivo Cospito per un fatto che la Corte rimettente ritiene di minor gravità costituirebbe un *vulnus* alle norme costituzionali ed a criteri di giustizia per i quali la pena non può che essere proporzionata al fatto in concreto commesso.

L'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dalla legge del 2005, è stato il frutto di una visione marcatamente securitaria della legge penale: con esso si è creata una categoria, quella dei condannati con recidiva aggravata, destinati ad avere un trattamento sanzionatorio non commisurato alla effettiva lesione del bene protetto dalla norma penale, ma legato solo ai precedenti del colpevole. Crediamo che una dichiarazione di illegittimità come quella richiesta dalla Corte d'assise d'appello di Torino possa ulteriormente ridimensionare la portata della disposizione impugnata.

Confidiamo perciò che la Corte voglia accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di assise di appello di Torino.

Roma, 13 febbraio 2023

